II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1988

che modifica la decisione 88/142/CEE dell'11 dicembre 1987 relativa al programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia (1987-1991), presentato dall'Irlanda conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(91/543/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura [1], in particolare l'articolo 4 e l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando i risultati delle riunioni avute con le autorità irlandesi sullo stato di avanzamento del programma pluriennale di orientamento fissato dalla decisione 88/141/CEE della Commissione [2];

considerando che, in seguito all'entrata in servizio di nuovi pescherecci, si è constatato un incremento netto, nel 1987 e nel primo semestre del 1988, delle capacità di pesca espresse in stazza (tsl) e in potenza (kW);

considerando che il processo di adeguamento avviato e le misure che l'Irlanda deve mettere in atto per controllare efficacemente le capacità della propria flotta peschereccia richiedono un certo periodo di tempo;

considerando che la Commissione intende sostenere gli sforzi di risanamento intrapresi dall'Irlanda non appena le misure amministrative o regolamentari adottate evidenzieranno risultati che confermano un'evoluzione strutturale conforme agli orientamenti e consentono la realizzazione effettiva, alla scadenza prevista del 31 dicembre 1991, degli obiettivi fissati dalla decisione 88/142/CEE;

considerando che, per disciplinare le deroghe al principio dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, la Commissione ha fissato le linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca [3];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 88/142/CEE è modificata come segue:

1. Il testo dell'articolo 3, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

   « Sulla base delle constatazioni risultanti dalle informazioni periodiche di cui all'articolo 2 o, in mancanza di queste ultimi, al termine di un semestre, la Commissione notifica allo Stato membro, se necessario, l'accertata non realizzazione delle condizioni a cui l'approvazione del programma è stata subordinata. »

2. L'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.
[2] GU n. L 67 del 12. 3. 1988, pag. 25.
[3] GU n. C 313 dell'8. 12. 1988, pag. 21.

ALLEGATO

Programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia dell'Irlanda (1987-1991)

I. DATI GENERALI

Il programma concerne tutta la flotta peschereccia dell'Irlanda e si applica all'intero territorio di tale Stato membro.

II. OBIETTIVI

1. Il programma si prefigge di:
   a) ridurre a 43 941 tsl e 177 576 kW la flotta da pesca, secondo quanto disposto al punto II.2 seguente;
   b) modernizzare le navi esistenti, senza tuttavia incrementare la capacità globale di pesca della categoria cui appartengono le navi, espressa in stazza e potenza, fatta eccezione per le unità di cui al punto IV.2 seguente e alle condizioni ivi stabilite.
2. Durante il periodo di attuazione del programma, l'evoluzione della flotta peschereccia, non compresi:
   — i natanti destinati all'acquicoltura,
   — i natanti adibiti esclusivamente alla pesca dei bivalvi,

   dovrà essere contenuta entro i seguenti limiti:

[Stazza (tsl)]

Tipo	Obiettivi del programma del regolamento (CEE) n. 2908/83 (1)	Situazione al: 1. 1. 1987 (2)	Obiettivi da realizzare entro il:		
			31. 12. 1989	31. 12. 1990	31. 12. 1991
Imbarcazione inferiori a 12 m Imbarcazioni di 12 m o più	7 000 38 300				
Totale A	45 300	58 845	57 355	49 903	43 941
Natanti destinati all'acquicoltura e alla pesca dei bivalvi (3)					
Totale B					

(1) Se, una volta portato a termine il registro della flotta da pesca e anteriormente al 30 settembre 1989, viene dimostrato, d'intesa con la Commissione, che le statistiche relative al programma 2908/83 erano inesatte, si potrà modificarle.
Si potranno parimenti modificare le statistiche successive, ma gli obiettivi da realizzare entro il 31 dicembre 1991 devono essere ritoccati nel rapporto di 45 300 a 43 941 tsl e di 181 200 a 177 576 kW.

(2) Comprese le navi da pesca in costruzione all'1.1.1987, ovvero 5 780 tsl e 22 632 kW. L'Irlanda deve confermare o modificare queste stime entro il 30.9.1989, d'intesa con la Commissione.

(3) Entro il 30 settembre 1989 devono essere stabilite, d'intesa con la Commissione, le capacità dei natanti destinati all'acquicoltura e alla pesca dei bivalvi, espresse in stazza e in potenza. Esse saranno detratte dal totale della flotta nelle prime due colonne di ciascuna tabella e verrà modificata in conseguenza la linea « Totale A ».

[Potenza del motore (kW)]

Tipo	Obiettivi del programma del regolamento (CEE) n. 2908/83 (1)	Situazione al: 1. 1. 1987 (2)	Obiettivi da realizzare entro il:		
			31. 12. 1989	31. 12. 1990	31. 12. 1991
Imbarcazioni inferiori a 12 m Imbarcazioni di 12 m o più	28 000 153 200				
Totale A	181 200	234 892	229 160	200 502	177 576
Natanti destinati all'acquicoltura e alla pesca dei bivalvi (3)					
Totale B					

(1) Se, una volta portato a termine il registro della flotta da pesca e anteriormente al 30 settembre 1989, viene dimostrato, d'intesa con la Commissione, che le statistiche relative al programma 2908/83 erano inesatte, si potrà modificarle.
Si potranno parimenti modificare le statistiche successive, ma gli obiettivi da realizzare entro il 31 dicembre 1991 devono essere ritoccati nel rapporto di 45 300 a 43 941 tsl e di 181 200 a 177 576 kW.

(2) Comprese le navi da pesca in costruzione all'1.1.1987, ovvero 5 780 tsl e 22 632 kW. L'Irlanda deve confermare o modificare queste stime entro il 30.9.1989, d'intesa con la Commissione.

(3) Entro il 30 settembre 1989 devono essere stabilite, d'intesa con la Commissione, le capacità dei natanti destinati all'acquicoltura e alla pesca dei bivalvi, espresse in stazza e in potenza. Esse saranno detratte dal totale della flotta nelle prime due colonne di ciascuna tabella e verrà modificata in conseguenza la linea « Totale A ».

III. AZIONI PREVISTE

1.1. Gli obiettivi indicati al punto II.2 « Totale A » implicano una riduzione della capacità di pesca pari alla differenza tra la situazione al 1° gennaio 1987 e l'obiettivo da realizzare entro il 31 dicembre 1991, ma è necessario tener conto anche del saldo del potenziale di pesca risultante :

— dai progetti per la costruzione di pescherecci che hanno fruito di aiuti comunitari e nazionali in virtù della quota 1987 ;

— dalle domande di finanziamento comunitaria per la costruzione di pescherecci attualmente all'esame della Commissione (1) ;

— dalle entrate in servizio e dai ritiri dalla flotta realizzati dal 1° gennaio 1987 al 30 giugno 1988 e non computati nei precedenti trattini.

Dall'insieme di questi elementi si ricava la riduzione globale necessaria del potenziale di pesca.

1.2. Le riduzioni contemplate al punto III.1.1 devno essere realizzate tramite le seguenti azioni, purché l'entrata in servizio di nuove capacità di pesca sia compresa nei limiti del presente programma e restando inteso che le riduzioni previste per ciascuna azione possono variare a condizione che venga rispettata la riduzione globale del potenziale di pesca fissata al punto III.1.1 :

— riduzione dell'insieme della flotta mediante il rinnovo di pescherecci in servizio persi in seguito a sinistro, naufragio o altra causa, in particolare con il ritiro di unità in servizio direttamente associate alle nuove costruzioni, conformemente agli orientamenti e agli obiettivi fissati al punto II.2 ;

— adozione e attuazione di misure destinate a ridimensionare le capacità di pesca ;

— altre misure che permetteranno di ottenere gli stessi risultati.

2. Adozione e applicazione di misure legislative e/o aministrative che consentano un efficace controllo delle capacità e attività di pesca ai fini della realizzazione degli obiettivi del programma indicati al punto II.2.

3. Istituzione immediata di un registro delle navi da pesca per controllare le capacità della flotta ; il registro dovrà essere portato a termine entro il 30 settembre 1989.

IV. OSSERVAZIONI

1. Gli obiettivi per la flotta indicati al punto II.2 potranno essere riveduti soltanto sulla base di valutazioni scientifiche precise che consentano di accertare l'esistenza di risorse non ancora completamente sfruttate.

2. Per quanto concerne i pescherecci di lunghezza inferiore a 12 m tra le perpendicolari che operano nella zona costiera, può essere preso in considerazione un aumento limitato della stazza (10 % al massimo) e della potenza installata a bordo (6 % al massimo) per migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro e di conservazione del pescato a bordo, purché tale aumento sia debitamente motivato e siano rispettati gli obiettivi della categoria cui appartengono i pescherecci, esposti al punto II.2 del presente allegato. Questo eventuale aumento dovrà essere comunque commisurato alle risorse che questi pescherecci sono in grado di sfruttare.

3. Gli obiettivi del programma devono essere realizzati almeno per il 10 % entro la fine del 1989 e almeno per il 60 % entro la fine del 1990.

4. La Commissione rammenta che tutti gli aiuti concessi dall'Irlanda nel settore della pesca, compresi i cantieri navali per la costruzione di pescherecci, devono inserirsi nel quadro del presente programma.

Nota esplicativa riguardante la decisione 91/543/CEE

Questa decisione della Commissione prevede al punto II del suo allegato (note in calce 1, 2 e 3) la possibilità di una modifica di alcune statistiche in quanto le autorità irlandesi non hanno introdotto i dati modificati ; la decisione della Commissione è pertanto pubblicata nella sua forma originale come quella adottata dalla Commissione il 23 dicembre 1988 e notificata allo Stato membro il 25 gennaio 1989.

---

(1) Il ritiro delle domande di finanziamento attualmente all'esame della Commissione permetterà di adeguare il saldo del potenziale di pesca.